

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 3

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO – LOTTO 1

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE PER IL MINISTERO DELLA SALUTE – ID 1974**



**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE PER IL MINISTERO DELLA SALUTE**

LOTTO 1

TRA

Ministero della Salute, con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, codice fiscale 97618930586, nella persona del dott. Stefano Saccone, in qualità di direttore dell’Ufficio 1 della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, giusta i poteri conferitigli dal decreto direttoriale in data 08-02-2016 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Accordo Quadro in viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma (di seguito per brevità anche “Mds” o “Committente”),

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

oppure

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- a)** che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b)** Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c)** che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. _____ del _____, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 con un unico operatore;
- d)** il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse del Committente, per il Lotto 1 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito



nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti esecutivi;

- e) che la stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusi, i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per il Ministero della Salute e/o per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente ovvero le singole Direzioni Generali del Ministero della Salute e gli organismi i cui sistemi informativi operano nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario (Centro Nazionale Sangue e Centro Nazionale Trapianti), di seguito per brevità "Amministrazioni", nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;
- f) che i singoli Contratti esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra il Ministero della Salute e/o le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva, rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti esecutivi; nonché la polizza assicurativa rilasciata dalla _____ avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d'Oneri;
- i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Accordo Quadro sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Ministero della Salute anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti esecutivi per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** il Ministero della Salute, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a **stipulare Contratti**



esecutivi basati sul presente Accordo Quadro;

- c) **Committente:** il Ministero della Salute;
 - d) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
 - e) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti esecutivi;
 - f) **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato "D" al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti esecutivi;
 - g) **Piano dei fabbisogni:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione riporta le categorie di servizi da acquisire, le indicazioni di tipo progettuale e quantitativo, le modalità tecniche ed operative per l'erogazione dei servizi e i corrispettivi unitari previsti nell'Accordo Quadro, nonché tutte le informazioni tecniche, funzionali ed economiche ritenute utili;
 - h) **Progetto dei fabbisogni:** il documento inviato dal Fornitore all'Amministrazione nel quale sono state raccolte e dettagliate le richieste dell'Amministrazione contenute nel Piano dei fabbisogni e viene formulata una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed operative ed i corrispettivi unitari previsti nell'Accordo Quadro. L'Amministrazione ha la facoltà di comunicare al Fornitore la richiesta di eventuali modifiche o anche di respingere il Progetto dei fabbisogni.
 - i) **Contratto esecutivo:** il Contratto che si stipula in seguito all'accettazione da parte dell'Amministrazione Contraente del Progetto dei fabbisogni inviato dal Fornitore;
 - l) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati a stipulare i Contratti esecutivi e che verranno negli stessi indicate;
 - j) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi salvo diverse disposizioni indicate nella documentazione di gara;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le sue appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Capitolato d'Oneri); l'Allegato "E" chiarimenti resi in fase di gara>; l'Allegato "F" Schema Contratto esecutivo < [se presente](#) l'Allegato "G" contratto di avvalimento>, l'Allegato "H" Patto di integrità.
- 3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione



integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Salute, consultabili sul sito internet dello stesso Ministero;
- h) dal patto di integrità;
- i) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
- j) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE").

4. I Contratti esecutivi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Ministero della Salute e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti esecutivi, il Ministero della Salute e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dei singoli



Contratti esecutivi e, conseguentemente, della esecuzione delle relative prestazioni aventi ad oggetto l'affidamento dei "Servizi di supporto" previsti dal Lotto 1 CIG 762853630E della Gara per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del sistema informativo sanitario nazionale per il Ministero della Salute (ID 1974); nel dettaglio:

- i. Consulenza Strategica:
 - a. Supporto Strategico;
 - b. Supporto Metodologico e Analisi dei Dati Sanitari;
- ii. Consulenza Direzionale:
 - c. Supporto Organizzativo;
 - d. Supporto Tematico;
 - e. Supporto per l'Innovazione Tecnologica.
- iii. Governance:
 - f. Governance IT e Pianificazione;
 - g. PMO (Project Management Office);
 - h. Demand Management;
 - i. Rilevazione della Customer Satisfaction.

Si precisa che i suddetti servizi sono descritti nel cap. 4 del Capitolato Tecnico di gara e dovranno essere erogati secondo le modalità e condizioni espressamente stabilite nella documentazione di gara, nel presente atto e suoi relativi Allegati.

- 2. Il corrispettivo massimo dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti esecutivi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro 8.200.000,00 = (ottomilioniduecentomila/00), IVA esclusa.
- 3. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa che, con la sottoscrizione del presente atto si impegna a dare esecuzione ai singoli Contratti esecutivi.
- 4. L'Amministrazione produce preliminarmente alla stipula di ciascun Contratto esecutivo il Piano dei fabbisogni che, secondo le modalità tecniche ed operative ed i corrispettivi unitari previsti nell'Accordo Quadro, deve prevedere almeno:
 - a) l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto di fornitura;
 - b) la data di attivazione del servizio di fornitura;
 - c) l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
 - d) la durata della fornitura.

Il Fornitore deve predisporre entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del "Piano dei fabbisogni" il "Progetto dei fabbisogni", nel quale raccogliere e dettagliare le richieste dell'Amministrazione, contenute nel Piano dei fabbisogni, e formulare una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed operative ed i corrispettivi unitari previsti nell'Accordo Quadro. L'Amministrazione ha la facoltà di comunicare al Fornitore la richiesta di eventuali modifiche o anche di respingere il Progetto dei fabbisogni. Il Fornitore si impegna a



modificare il Progetto dei fabbisogni con le eventuali modifiche e/o evoluzioni richieste dall'Amministrazione, in coerenza con l'Accordo Quadro ed il Piano dei fabbisogni.

5. Dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Progetto dei fabbisogni inviato dal Fornitore, il Contratto esecutivo può essere stipulato e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta secondo le modalità indicate nel medesimo Contratto esecutivo e nel Piano dei fabbisogni e nel Progetto dei fabbisogni, ad esso allegati.
6. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti esecutivi, in ragione di quanto negli stessi richiesto con il Progetto dei fabbisogni, le prestazioni specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e segnatamente i servizi di supporto, gestione e sviluppo del sistema informativo sanitario nazionale per il Ministero della Salute.
7. Al fine di affidare un Contratto esecutivo basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a. alla definizione ed all'invio al Fornitore dell'oggetto del Piano dei fabbisogni nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - b. alla ricezione ed approvazione del Progetto dei fabbisogni inviato dal Fornitore;
 - c. al conseguente perfezionamento del Contratto esecutivo.
8. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto esecutivo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.
9. Fermo quanto sopra, il Ministero della Salute, in costanza del termine di durata di cui al successivo articolo, effettuerà, periodicamente, una verifica sui Contratti esecutivi stipulati finalizzata ad accertare se l'importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Contratti esecutivi.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi a decorrere da _____ (GG/MM/AAAA), ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del corrispettivo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Contratti esecutivi.
3. I singoli Contratti esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto esecutivo medesimo e, al massimo, sino alla scadenza ultima dell'Accordo Quadro.
4. Il Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell'Accordo Quadro, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un



nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi corrispettivi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

5. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro del Lotto 1, anche eventualmente prorogata, il corrispettivo relativo ad un Contratto esecutivo raggiunga il corrispettivo massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), il Ministero della Salute considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere stipulati ulteriori Contratti esecutivi.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEI CONTRATTI ESECUTIVI

1. I corrispettivi per ciascun Contratto esecutivo verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti art. 11 – “Importi dovuti e fatturazione”, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Contratto esecutivo dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'ANAC e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ARTICOLO 6 - STIPULA DEI CONTRATTI ESECUTIVI

1. Ciascun Contratto esecutivo verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al Capitolo 27 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. L'Amministrazione produce preliminarmente alla stipula del singolo Contratto esecutivo un documento denominato Piano dei fabbisogni che contiene, per tutte le categorie di servizi da acquisire, le indicazioni di tipo progettuale e quantitativo, le modalità tecniche ed operative per l'erogazione dei servizi e i corrispettivi unitari previsti nell'Accordo Quadro, nonché tutte le informazioni tecniche, funzionali ed economiche che l'Amministrazione ritenga utile indicare. La rappresentazione delle informazioni richieste al punto precedente sarà realizzata tramite una preventiva condivisione con la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, in quanto soggetto firmatario dell'Accordo Quadro.
3. Il Fornitore deve predisporre entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del “Piano dei fabbisogni” il “Progetto dei fabbisogni” nel quale raccogliere e dettagliare le richieste dell'Amministrazione, contenute nel Piano dei fabbisogni, e formulare una proposta



tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed operative ed i corrispettivi unitari previsti nell'Accordo Quadro.

In ogni caso il Progetto dei fabbisogni deve prevedere almeno:

- l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto di fornitura;
- la data di attivazione del servizio di fornitura;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
- la durata della fornitura.

L'Amministrazione ha la facoltà di comunicare al Fornitore la richiesta di eventuali modifiche o anche di respingere il Progetto dei fabbisogni.

Il Fornitore si impegna a modificare il Progetto dei fabbisogni con le eventuali modifiche e/o evoluzioni richieste dall'Amministrazione, in coerenza con l'Accordo Quadro ed il Piano dei fabbisogni.

4. Per effetto della stipula del Contratto esecutivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore.
5. Il Fornitore, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della stipula dei Contratti esecutivi, secondo i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
6. Il Fornitore, in caso di richiesta da parte del Ministero della Salute, ha l'obbligo di dare riscontro al medesimo Ministero della Salute, anche per via telematica ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta, relativamente a ciascun Contratto esecutivo.
7. Le Amministrazioni provvederanno, al momento della stipula del singolo Contratto esecutivo, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
8. In sede di esecuzione dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare al Ministero della Salute il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per il Ministero della Salute di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
9. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
10. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto esecutivo ove siano soddisfatte



tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

11. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
12. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del corrispettivo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni ed agli stessi corrispettivi unitari previsti nel presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni in conformità ai dettami contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nei Piani dei fabbisogni, nei Progetti dei fabbisogni, nei Contratti esecutivi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto esecutivo, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o del Committente, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti



- a consentire al Committente e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti esecutivi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dal Committente, per quanto di rispettiva ragione;
- f) comunicare tempestivamente al Committente e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre al Committente e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne il Committente e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Committente e alle singole Amministrazioni di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti esecutivi; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei



luoghi che verranno indicati nei Contratti esecutivi stessi.

10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, al Committente e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate al Committente e all'Amministrazione interessata.
14. Il Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nella documentazione di gara, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare al Committente entro 10 giorni solari dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di comunicare al Ministero della Salute:
 - a) entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - b) entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con riferimento al singolo Contratto esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto del Contratto esecutivo stesso per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel



Capitolato Tecnico.

La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.

2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente ai servizi di supporto, gestione e sviluppo del sistema informativo sanitario nazionale per il Ministero della Salute, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio" salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Le Amministrazioni Contraenti e il Committente, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione provvederà a dare comunicazione al Committente per gli adempimenti di cui al comma successivo.
7. Il Committente, ove in relazione al singolo Contratto esecutivo abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate, dalle singole Amministrazioni, non eseguite conformemente alle prescrizioni contrattuali, potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

ARTICOLO 11 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto esecutivo sono anche indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato "C" del presente Accordo Quadro.
2. Il corrispettivo complessivo dell'Accordo Quadro, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al cap. 6 del Capitolato Tecnico "Metriche E Dimensionamento", è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____, così suddiviso:
 - Il servizio di Consulenza Strategica, di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto i), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;
 - Il servizio di Consulenza Direzionale, di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto ii), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,____;



- Il servizio di Governance, di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto iii), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
- 3. Per gli interventi erogati in modalità progettuale, il corrispettivo verrà determinato nei Contratti esecutivi sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di lavoro del singolo intervento e calcolato sulla base delle tariffe medie ponderate di cui al successivo comma 6.
- 4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa" (ovvero "a consumo"), il corrispettivo è determinato dai Contratti esecutivi sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo, relativo a ciascun mese solare, approvato dall'Amministrazione secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5.
- 5. Le tariffe che saranno applicate nei Contratti esecutivi (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte sul territorio nazionale, reperibilità ed extra orario) per servizio/attività misurati a "tempo/spesa" avverrà per figura professionale con le tariffe pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Senior Advisor	€ _____ = (____/____)
Senior Manager	€ _____ = (____/____)
Consulente Senior	€ _____ = (____/____)
Consulente Junior	€ _____ = (____/____)
Specialista Tematico	€ _____ = (____/____)

- 6. Le tariffe unitarie medie ponderate che saranno applicate nei Contratti esecutivi (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per servizio/attività progettuali sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
 - La tariffa media ponderata giornaliera nell'ambito del servizio di "Consulenza Strategica", di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto i), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - La tariffa media ponderata giornaliera nell'ambito del sotto-servizio di "Supporto Organizzativo", di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto ii), lettera c), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - La tariffa media ponderata giornaliera nell'ambito del sotto-servizio di "Supporto tematico", di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto ii), lettera d), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - La tariffa media ponderata giornaliera nell'ambito del sotto-servizio di "Supporto per l'Innovazione Tecnologica", di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto ii), lettera e), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - La tariffa media ponderata giornaliera nell'ambito del sotto-servizio di "Governance IT e Pianificazione", di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto iii), lettera f), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - La tariffa media ponderata giornaliera nell'ambito del sotto-servizio di "PMO Project Management Office", di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto iii), lettera g), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - La tariffa media ponderata giornaliera nell'ambito del sotto-servizio di "Demand Management", di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 1, punto iii), lettera h), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;



– La tariffa media ponderata giornaliera nell’ambito del sotto-servizio di “Rilevazione della Customer Satisfaction”, di cui all’art. 3 “Oggetto dell’Accordo Quadro”, comma 1, punto iii), lettera i), è pari a <inserire importo in cifre> € _____;

7. Il corrispettivo contrattuale previsto dai Contratti esecutivi si riferisce all’esecuzione dei servizi nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. I corrispettivi previsti dall’Accordo Quadro sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa all’art. 5 “Prezzi e vincoli dei Contratti esecutivi”.
9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
10. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione del servizio”, successivamente all’esito positivo della verifica di conformità della prestazione prevista nell’ambito del singolo Contratto esecutivo di cui all’art. 9 “Verifica di Conformità”.
11. I corrispettivi previsti dai Contratti esecutivi e dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
13. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, nei Contratti esecutivi si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
14. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Accordo Quadro e ai seguenti Contratti esecutivi dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
15. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento all’Accordo Quadro, al singolo Contratto esecutivo , cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato



dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

16. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 28 del presente articolo.>
17. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza mensile posticipata all'esito positivo della verifica di conformità che accerta le effettive consuntivazioni rispetto al piano di lavoro approvato, la conformità del servizio reso ed il rispetto dei livelli di servizio e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti.
18. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
19. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
20. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
21. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
22. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto esecutivo; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
23. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. **(nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all'incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da "intestato a _____")>.**



24. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione:** Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata al Committente la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
25. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione** Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto della stipula e del Contratto esecutivo secondo le modalità indicate al comma 3 dell'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro">
26. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
27. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e al Committente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
28. **<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
29. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016>.
30. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.



31. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti esecutivi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
32. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto esecutivo, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 25 "Tracciabilità dei flussi finanziari".
33. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8 "Obbligazioni specifiche del fornitore", comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari a euro **1.000,00 = (mille/00)**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 "Obbligazioni generali del fornitore", comma 14, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari a Euro **1.000,00 (mille/00)**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
3. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, rispetto ai termini indicati al par. 7.5 del Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, il Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatremille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 2.**
4. **Ritardo nella consegna del Progetto dei fabbisogni:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del Progetto dei fabbisogni, rispetto ai termini indicati al par. 3.7.2 del Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, il Committente applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatremille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 2.**



5. **Ritardo nella consegna del Piano di Subentro:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del Piano di Subentro, rispetto ai termini indicati al par. 7.5 del Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, il Committente applicherà una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 2.**
6. **Ritardo in adempimenti contrattuali:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo ad adempimenti contrattuali non rispettati, il Committente applicherà una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 2.**
7. **Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica:** per ciascuna proposta migliorativa, soluzione, miglioria, risorsa aggiuntiva, ecc., non adempiuta nei tempi richiesti dalla stipula dell'Accordo Quadro, il Committente applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione pari **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 2.**
8. **Non approvazione di documenti fondamentali:** per ogni documento aggiuntivo rispetto al valore soglia per l'indicatore **"NAPP - Non approvazione di documenti fondamentali"** di cui all' Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 1", il Committente applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", comma 2.**
9. Nel caso in cui, come previsto nello "Schema Contratto esecutivo" allegato al presente Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Fornitore, Responsabile o Sub Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Committente applicherà al Fornitore - Responsabile/sub Responsabile primario del trattamento una penale pari **allo 0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo del singolo Contratto esecutivo**, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.

<<Nel caso in cui, come previsto nello "Schema Contratto esecutivo" allegato al presente Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo del singolo Contratto esecutivo**, per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.>>
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, relativi all'Accordo Quadro e ai Contratti esecutivi, che daranno luogo all'applicazione delle penali normate in questo articolo e nello Schema Contratto esecutivo, da intendersi integralmente trascritte, dovranno essere contestati al



Fornitore per iscritto dal Ministero della Salute e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni, per conoscenza, al Ministero della Salute in qualità di Committente dell'Accordo Quadro. .

11. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Committente e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e nei Contratti esecutivi a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i singolo/i Contratto/i esecutivo/i nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
14. Il Committente potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
15. Il Committente, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
16. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
17. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti della Committente e delle



Amministrazioni con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro ____/00 (____), rilasciata in data _____ dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo quanto previsto e stabilito nel Capitolato d'Oneri.

2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, rilasciata in favore della Committente e delle Amministrazioni Contraenti, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro.
3. In particolare, la garanzia rilasciata dal Fornitore garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente e le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti esecutivi.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto esecutivo ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti esecutivi.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Committente e delle Amministrazioni verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed al Committente, da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare al Committente il valore dello svincolo. Il Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
7. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Contratto esecutivo, della documentazione di cui



sopra.

8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Committente.
9. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. Il Committente e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti esecutivi, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti esecutivi;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi;
 - g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 13 "Garanzie" eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
 - i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o il Committente, ai sensi



dell'articolo 21 "Brevetti industriali e diritti di autore";

- j) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifiche di conformità); 11 (Importi dovuti e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del Contratto esecutivo), 24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni, responsabilità civile);
- k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 26 e 27;
- l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- n) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- o) nel caso di inadempimenti sanzionati con la risoluzione nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento come previsto dallo "Schema Contratto esecutivo" allegato al presente Accordo Quadro, che devono intendersi integralmente trascritti.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Committente e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;

3. Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.



4. Il Committente e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti esecutivi, di incamerare le garanzie ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, il Committente e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec dal Committente e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il Committente e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, il Committente si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, il Committente e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i esecutivo/i risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del Committente al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
9. Il Committente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici



che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. Il La Committente e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i Contratti esecutivi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
 3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente e/o l'Amministrazione potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni oggetto del Contratto esecutivo eseguite in conformità ai dettami contrattuali, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
 4. Qualora il Committente receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere stipulati nuovi Contratti esecutivi da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da



disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti esecutivi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che



transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o il Committente hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto esecutivo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o al Committente.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo art. 23 "Trattamento dei dati personali".

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI

1. Il Responsabile unico delle attività contrattuali (per brevità RUAC), nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. _____.
2. Il RUAC di cui al par. 3.4.1.1 del Capitolato tecnico è il referente responsabile nei confronti del Committente e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il RUAC, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Committente.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti esecutivi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti esecutivi.

ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e il Committente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.



2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o il Committente sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per l'espletamento dell'iniziativa di gara (contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 24 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto) e per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'Accordo Quadro.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell'Accordo Quadro, unitamente ai suoi Allegati; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
5. Il Fornitore prende atto che le Amministrazioni potranno operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare



l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate come meglio specificato nell'ambito delle istruzioni fornite per il trattamento dei dati personali fornite ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE.

6. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE nell'ambito dei singoli Contratti esecutivi; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e/o risolvere il contratto esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 24 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e il Committente.
2. Nel caso in cui il Committente abbia predisposto il Codice etico (o comportamentale), il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, il Fornitore dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove il Committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico (o comportamentale) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dal Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico (o Comportamentale) verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i



cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti esecutivi.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti esecutivi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha



sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Accordo Quadro, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro>

<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale dell'Accordo quadro, e comunque in misura non superiore al 30% con riferimento all'importo del singolo Contratto esecutivo, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
2. Qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al



subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo Quadro i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.
6. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto 1.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) devono essere praticati gli stessi corrispettivi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel capitolato tecnico o, se migliorativi, nell'offerta del Fornitore;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti del Committente e/o delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
11. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente e delle Amministrazioni dei danni che dovessero derivare, al Committente e alle Amministrazioni contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
12. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona



nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

13. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
15. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
20. Il Fornitore si impegna a comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
21. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati alla Consip prima o



contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
24. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 27 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti esecutivi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti esecutivi (o di parte di essi) da parte del Committente e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti esecutivi attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti esecutivi continuando,



con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, lì ____

IL MINISTERO DELLA SALUTE

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi), Articolo 5 (Prezzi e vincoli dei Contratti esecutivi), Articolo 6 (Affidamento dei Contratti esecutivi), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Costi della sicurezza), Articolo 11 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile del servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Art. 28 (Oneri fiscali e contrattuali), Art. 29 (Clausola finale).

Roma, lì ____

IL FORNITORE

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____